

APPROVAZIONE “REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DELLE PROFESSIONI”

Il Consiglio Camerale,

richiamato l’art. 10 comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e s.m.i. che stabilisce che fanno parte del Consiglio tre componenti di cui due in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio;

preso atto che l’art. 8 del D.M. 156/2011 in attuazione della norma suddetta ha previsto che della Consulta facciano parte, di diritto, i presidenti degli ordini professionali operanti nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio nonché i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni individuate dallo Statuto camerale;

preso atto altresì che il succitato art. 8 attribuisce alla potestà statutaria l’istituzione e la definizione di ulteriori compiti e funzioni che la Camera di Commercio intende assegnare alla Consulta

constatato che l’art. 15 dello Statuto camerale in attuazione delle citate disposizioni ha previsto, tra l’altro, che:

- sono componenti di diritto della Consulta i presidenti degli ordini professionali che hanno un’organizzazione operante in provincia di Pavia e strutturata in modo da consentire l’individuazione di un presidente provinciale oltre che, in numero massimo di sette, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni operanti in provincia di Pavia;
- le modalità di individuazione delle categorie e i criteri di selezione delle relative associazioni, nonché il funzionamento della Consulta sono definiti con apposito Regolamento;
- per l’individuazione delle categorie si dovrà tenere conto dell’attinenza e del maggior interesse della categoria stessa all’attività della Camera di Commercio e della sua rilevanza per l’economia provinciale, con riferimento alle professioni non ordinistiche volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e

prevalentemente mediante lavoro intellettuale, evitando la sovrapposizione con i settori produttivi già presenti in Consiglio;

- oltre alle competenze e funzioni previste dalla normativa, la Consulta esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera nelle materie di interesse di quest'ultima;

rilevato che in previsione dell'avvio della procedura di rinnovo degli organi camerali (gennaio 2014) si rende necessario approvare il succitato Regolamento relativo alla composizione e al funzionamento della Consulta affinché la stessa possa essere costituita e insediata in tempo utile per la designazione del proprio rappresentante nel Consiglio Camerale per il prossimo quinquennio;

vista la bozza di "Regolamento della Consulta Provinciale delle Professioni" allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. ".....");

richiamata la potestà regolamentare attribuita al Consiglio Camerale dall'art. 10, comma 3, lett. f) dello Statuto;

all'unanimità

d e l i b e r a

1. di approvare il "Regolamento della Consulta Provinciale delle Professioni" nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (All. ".....").

=====